



AVV. ROSANNA MILAZZO

Spett.le
USP di Trapani
Via Castellammare n. 14
91100 TRAPANI (TP)

pec: usptp@postacert.istruzione.it

OGGETTO: ISTANZA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 135 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29/11/2007 E ART. 17 COMMA 2 CCNI 2019/2022. MALTESE ANNA MARIA.

Per il mancato riconoscimento della sede nell'ambito delle operazioni di assegnazione provvisoria nella mobilità interprovinciale dei docenti di cui alla domanda di assegnazione provvisoria ex CCNI del 6/3/19 valido per il triennio 2019/2022

Spett. le Amministrazione,

in nome e per conto della sig.ra MALTESE ANNA MARIA, nata a Salemi (TP) il 03/07/1983, (C.F.: MLTNMR83L43H700X) ed ~~in residence in Via~~
~~XXXXXXX~~ ~~Salemi~~ 47, che in tal senso mi ha conferito espresso mandato con la presente, si significa quanto segue.

La sig.ra Maltese, docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la scuola secondaria di I grado, classe di concorso A060 (Tecnologia), titolare presso la S.M. "Giovanni Verga" di Niscemi (CL), presentava, per l'anno scolastico 2020/21, e precisamente in data 21/07/20, domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, per avvicinamento al coniuge residente nel comune di Salemi (TP).

La stessa, nella domanda, richiedeva l'assegnazione anche su posto di sostegno per docenti non in possesso del titolo di specializzazione,

91024 Gibellina (TP) - Via N. Nasi 5
mail: rosannamilazzo@tiscali.it
PEC: milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it
tel. 340/4066180 fax 0924/1916014

avendo già prestato almeno un anno di servizio su sostegno, proprio come prevede la normativa.

Tuttavia, in data 12/08/20, in occasione della pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all'assegnazione provvisoria, la stessa apprendeva di essere stata inserita solo per la propria classe di concorso, A060, ma veniva esclusa dalla graduatoria degli aspiranti a ricoprire posto di sostegno senza titolo.

Per tale motivo, la stessa, in data 14/08/2020 inviava apposito reclamo all'Usp di Trapani, avverso la suddetta graduatoria provvisoria che restava privo di riscontro.

In data 20/08/2020 veniva pubblicata la graduatoria definitiva di I e II grado da cui, ancora una volta, la docente restava esclusa dalla graduatoria degli aspiranti a ricoprire posto di sostegno senza titolo, nonostante l'invio del reclamo.

Solo verbalmente veniva comunicato alla sig.ra Maltese che il mancato inserimento della stessa in graduatoria era dovuto alla mancata indicazione del periodo di servizio prestato su posto di sostegno.

La sig.ra Maltese inoltrava nuovo reclamo in data 25/8/20, corredandolo delle integrazioni richieste.

Tuttavia, in occasione dell'assegnazione delle sedi in data 31/08/20, per l'ennesima volta, la docente restava esclusa dall'assegnazione provvisoria.

Il mancato riconoscimento della sede di assegnazione provvisoria risulta particolarmente lesivo per l'istante in quanto la stessa si trova a dover prendere servizio in provincia di Caltanissetta, con disagi non poco indifferenti dal punto di vista familiare ed economico, soprattutto avendo diritto ad ottenere una sede di servizio nella sua provincia di residenza dove, ancora ad oggi, vi è la disponibilità di posti vacanti.

Non solo.

La sig.ra Maltese per l'inoltro della domanda di assegnazione provvisoria e degli allegati alla stessa, ha utilizzato la modulistica messa a

disposizione dallo stesso Ministero sul proprio sito on line, nella quale viene espressamente dichiarato “di aver prestato ai sensi dell’art.7, comma 14 del CCNI Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie- aa.ss. del triennio 2019/22, almeno un anno di servizio- anche a tempo determinato- su posto di sostegno”.

Alla luce di quanto dichiarato e previsto dal modello ministeriale si leggeva chiaramente che il servizio su sostegno era stato prestato nel triennio 2019/22, come tra l’altro richiesto dal CCNI per poter partecipare alla procedura, e quindi non era neppure necessaria l’ulteriore esplicitazione fatta dalla docente.

Tuttavia, nonostante il chiarimento fatto dalla stessa, non si comprende il motivo per cui è rimasta esclusa dall’assegnazione provvisoria.

Tutto ciò premesso e considerato, l’istante ut supra

CHIEDE

che venga esperito il **TENTATIVO DI CONCILIAZIONE** ai sensi dell’art. 135 CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 e dell’art. 17, comma 2 CCNI 2019/2021, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata, per l’a.s. 2019/20, per mancata assegnazione provvisoria presso una delle sedi espresse nella domanda di assegnazione provvisoria, secondo l’ordine ivi indicato.

Con riserva di intraprendere, in esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, le vie legali per l’opportuna tutela dell’interesse della mia assistita con inevitabile aggravio di costi come previsti dall’art. 91 c.p.c.

Si prega di dare cortese riscontro e di far pervenire ogni comunicazione al seguente indirizzo pec:

milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it

Cordiali Saluti.

Gibellina 10 settembre 2020

Avv. Rosanna Milazzo

91024 Gibellina (TP) - Via N. Nasi 5
mail: rosannamilazzo@tiscali.it
PEC: milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it
tel. 340/4066180 fax 0924/1916014